



A. R. D. E .L.

Francesco Bruno

**IL PATTO DI STABILITA' INTERNO
PER IL TRIENNIO 2009 - 2011¹**

¹ *L'elaborazione proposta nella seconda parte riprende, corregge e integra i contenuti del "patto di stabilità interno" pubblicati su Azienditalia n. 2/2009.*

Le norme che disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 sono principalmente quelle dettate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (con le integrazioni, modifiche e sostituzioni di cui alla legge finanziaria 2009, 22 dicembre 2008, n. 203, e alla legge 27 febbraio 2009, n. 14), cui fanno riferimento i richiami, nel contesto della trattazione, riportati con il solo articolo e comma

Ancora una volta, la disciplina del patto di stabilità interno registra radicali cambiamenti delle regole, confermando che, da quando è stata introdotta, non v'è stata e non v'è, in contraddizione alla definizione stessa del patto, disciplina più instabile.

L'instabilità è stata la caratteristica anche della disciplina dettata per il triennio 2009-2011 (sempreché la produzione normativa in materia possa dirsi conclusa), anche se il legislatore ha, apprezzabilmente, adottato la soluzione di riscrivere integralmente le norme rendendo inapplicabili tutte le altre precedenti disposizioni. E, infatti, le "regole" hanno fonte principale nella legge di conversione delle "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che ha costituito il nucleo principale della manovra finanziaria 2009, ma sono state, poi, modificate e integrate dalla legge finanziaria 2009, dalla legge di conversione delle "misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", nonché dalla legge di conversione del provvedimento di "proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", che ha sostituito la disposizione precedentemente dettata dalla legge finanziaria 2009.

Il quadro normativo di riferimento si presenta, quindi, così composto:

- art. 77bis, aggiunto al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133;
- art. 2, c. 41, legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- art. 2ter, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2;
- art. 2, c. 2bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14.

Atta, come sempre, a chiarire incertezze sulle modalità applicative della disciplina, è intervenuta anche la circolare Mef 27 gennaio 2009, n. 2, per cui i contenuti delle nuove misure possono dirsi quasi definiti. Il "quasi" è giustificato ampiamente dalla non ancora intervenuta emanazione a tutto febbraio 2009 dei seguenti provvedimenti:

- *D.P.R. con il quale saranno stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti locali, i termini e le modalità di invio delle stesse, per la disapplicazione delle sanzioni in caso di sfioramento dell'obiettivo programmatico conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del ministero economia e finanze;*
- *Decreto ministero economia e finanze di attuazione delle disposizioni che consentono ai comuni di non conteggiare nei saldi 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi di oneri finanziari;*
- *Decreto ministero economia e finanze di definizione del modello di monitoraggio semestrale, del prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente, del modello certificativo finale e delle modalità di trasmissione al ministero dell'economia e finanze, nonché delle indicazioni relative alla comunicazione dello stato di commissariamento per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso per potere usufruire dell'esenzione dagli obblighi del patto di stabilità interno;*
- *Decreto ministero economia e finanze con il quale sono definiti, ai fini dell'assegnazione dell'importo premiale da escludere dal computo del saldo programmatico di competenza mista degli enti virtuosi:*
 - a) *l'indicatore relativo al grado di rigidità dei bilanci;*
 - b) *l'indicatore relativo al grado di autonomia finanziaria degli enti;*
 - c) *i valori medi dei due indicatori per fasce demografiche;*
 - d) *le aree geografiche delle quali dovrà tenersi conto nell'applicazione degli indicatori a decorrere dall'anno 2010;*
 - e) *le modalità di riparto dell'importo premiale complessivo in base agli indicatori.*

Resta ancora da verificare quali effetti produrranno le pressioni del mondo delle autonomie locali tendenti a superare le principali criticità nell'applicazione del patto di stabilità 2009-2011, connesse all'ibrido del meccanismo della competenza mista che, in contrapposizione alla completa liberalizzazione dei pagamenti di parte corrente, procura forti tensioni di cassa per i limiti che conseguono sui pagamenti di spese di investimento, nonché agli effetti paradossali delle norme che, da una parte, sollecitano le alienazioni patrimoniali e, dall'altra, ne disincentivano l'impiego per investimenti, stante gli effetti negativi sulle risultanze del patto.

In un contesto economico, finanziario e sociale particolarmente grave e pur in presenza di note difficoltà di finanza pubblica, le autonomie locali sottolineano ragionevolmente l'effetto moltiplicatore sul sistema economico e sull'occupazione prodotto dagli investimenti locali, che potrebbero, sul piano macroeconomico, sostenere la domanda interna e migliorare i dati del PIL, ridurre la perdita di posti di lavoro e contenere il ricorso agli ammortizzatori sociali con conseguente risparmio di risorse pubbliche statali.

L'auspicio è che una rimeditazione dei vincoli in atto conduca ad interventi legislativi che consentano almeno la non contabilizzazione, ai fini del patto, dei pagamenti in conto residui passivi di spese in conto capitale (anche in quota) e portino a superare i vincoli che impediscono l'utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali per finanziare la spesa per investimenti, come, peraltro, forma oggetto di specifico ordine del giorno approvato in aula alla camera.

In quanto alla "legittimazione" dello sfioramento dell'obiettivo a causa di eccedenza di pagamenti di spese di investimento, non appare, infatti, sufficiente la sola disposta eliminazione delle sanzioni (e non di tutte) nei casi di:

- 1) maggiori spese per investimenti infrastrutturali o in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi di interessi su mutui e prestiti;*
- 2) maggiori spese per interventi infrastrutturali autorizzati con D.M.*

Il beneficio sub 1), limitato al solo anno 2009, è ancora tutto da chiarire, con efficacia da valutare, e sarà possibile farlo soltanto dopo l'emanazione del decreto ministeriale attuativo, e, comunque ha modestissima copertura finanziaria (cinque milioni).

Il beneficio sub 2), a valere per il triennio 2009-2011, presenta una procedura complessa, che passa attraverso istanze, autorizzazioni, verifiche e tre provvedimenti governativi, oltre non avere, in atto, copertura finanziaria alcuna. Se non bastasse, la condizione degli impegni correnti in ciascuno degli anni 2009-2011 in misura non superiore alla media 2005-2007 appare praticamente di difficile applicazione, in quanto la misura dell'anno è accertabile solo dopo la chiusura dell'esercizio.

Per entrambe le fattispecie, resta, peraltro, l'inadempienza formale al patto.

In quanto al superamento dei vincoli che impediscono l'impiego dei proventi da alienazioni patrimoniali per finanziare spesa di investimento, gli effetti della norma sono, a dir poco, paradossali.

Sulla neutralizzazione delle operazioni di cessione delle azioni, della quote societarie e di immobili dai saldi utili al patto, la circolare della ragioneria generale dello Stato 2/2009 conferma la più pessimistica interpretazione della norma che non consente la contabilizzazione dei proventi, se destinati a spese di investimento o alla riduzione del debito, sia nella base 2007 che ai fini dei saldi 2009-2011.

Sull'interpretazione ufficiale restano i dubbi che la norma sia talmente scritta male da porsi in contrasto con la stessa volontà del legislatore emersa in sede di discussione parlamentare, secondo la quale i proventi dovevano essere esclusi dalla sola base di calcolo 2007. (2)

In mancanza di modifiche normative, le conseguenze della disposizione restano, comunque, quelle distorsive, disincentivanti il virtuoso impiego delle risorse, evidenziate nella tabella a margine, che dimostrano un effetto:

- neutro qualora le entrate riscosse sono destinate alla riduzione del debito;*
- neutro, altresì, anche se le risorse acquisite sono destinate al finanziamento di debiti fuori bilancio sia di parte in conto capitale, se la spesa viene erogata, che di parte corrente, se la spesa viene impegnata, con la possibilità che l'effetto sia, addirittura, positivo se i debiti fuori bilancio non sono totalmente o parzialmente, rispettivamente, erogati e impegnati;*
- ancora neutro nel caso di utilizzo di plusvalenze per spese correnti una-tantum o per spese correnti di funzionamento non ripetitive, con la possibilità che sia positivo se le spese non sono totalmente o parzialmente impegnate;*
- totalmente positivo se le risorse da plusvalenze sono destinate al pagamento di quote capitale di mutui;*
- totalmente negativo in caso di finalizzazione delle risorse a spese di investimento.*

(2) Vedi parere n.48 del 24 febbraio 2009, in materia, della Sezione di controllo della Corte dei conti della Regione Lombardia in

Per il resto, la modifica alla base di calcolo avvicina nel tempo il rapporto sui saldi, ma, anche per il fatto che le autonomie locali hanno registrato nell'anno 2007 risultati estremamente virtuosi, migliorando gli obiettivi di oltre 2 miliardi di euro, rischia di rivoluzionare gli effetti e gli obiettivi fra 2008 (base 2003-2005) e 2009 (base 2007); il metodo per il calcolo degli obiettivi coniuga la rigidità e le penalizzazioni per gli enti aventi saldo negativo o inadempienti, costretti a migliorare fortemente i saldi medesimi, con l'indulgenza per gli enti aventi saldo positivo, autorizzati a peggiorarlo, differenziando tra comuni e province; il sistema sanzionatorio, contestabilmente retroattivo, compone misure vecchie e nuove, ma certamente presenta aggravamenti notevoli; il meccanismo di premialità, seppure gradito, appare al momento tanto inedito quanto vago.

Effetti sul patto di stabilità interno dei proventi da alienazioni patrimoniali (incasso esemplificato pari a 100) in funzione delle diverse possibili destinazioni.

Destinazione proventi	Entrata	Spesa	Effetto Patto
Spese in c/capitale (investimenti)	0	da 0 a 100 (1)	da 0 a - 100 (1)
Estinzione mutui	0	0 (2)	0
Debiti fuori bilancio c/capitale	100	da 0 a 100 (1)	da + 100 a 0 (1)
Debiti fuori bilancio di parte corrente	100	da 0 a 100 (3)	da + 100 a 0 (3)
Disavanzo di amministrazione	100	0 (4)	+ 100
Spese correnti una-tantum (solo plusvalenze)	100	da 0 a 100 (3)	da + 100 a 0 (3)
Spese correnti di funzionamento non ripetitive (solo plusvalenze)	100	da 0 a 100 (3)	da + 100 a 0 (3)
Quote capitale mutui (solo plusvalenze)	100	0 (2)	+ 100

- (1) In relazione ai pagamenti eseguiti
- (2) Titolo III, non influente sul patto
- (3) In relazione agli impegni assunti
- (4) Extra titoli influenti sul patto

GLI OBIETTIVI

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, nella misura di 1.650, 2.900 e 5.140 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. (**art.77, c.1, lett. b).**

1.1. L'obiettivo della riduzione dei saldi si applica indistintamente, per ciascun ente, sul complesso delle entrate e delle spese finali.

1.2. Le disposizioni del patto di stabilità interno costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt.117 e 119, secondo comma, della Costituzione (**art. 77bis, c. 1).**

2. Le prescrizioni sui risultati da raggiungere costituiscono requisiti di regolarità contabile e legittimità dei documenti di bilancio. (**art. 77bis, c. 12).**

2.1. Il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

2.2. Il bilancio di previsione deve, quindi, essere deliberato coerentemente ai risultati che si devono conseguire in ordine al patto di stabilità interno.

2.3. Perché sia rispettata la condizione è necessario che le previsioni di entrata e di spesa del bilancio preventivo rispecchino l'obiettivo del patto di stabilità interno, tenuto conto che non vanno considerate le previsioni escluse dall'obiettivo del patto o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto e, cioè, in accertamenti e riscossioni e in impegni e pagamenti, le previsioni relative a:

- riscossioni e concessioni di crediti;
- accensione e rimborsi di mutui e prestiti;
- servizi conto terzi;
- fondo di ammortamento, fondo svalutazione crediti e "fondo patto di stabilità interno". (**lett. c.1, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12).**

2.4. Al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza, per le entrate e le spese correnti, e le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, per le entrate e le spese in conto capitale. (**lett. B1, circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n.2)**

2.5. L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

LE AZIONI UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

1. Pur non essendo stata esplicitamente riproposta la norma, va ricordato che, nel miglioramento del risultato annuo, deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. **(art. 28, c. 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448).**

1.1. La corrispondenza tra funzioni e risorse deve essere verificata attraverso le procedure del controllo di gestione.

2. Pur non essendo state esplicitamente riproposte, vanno ricordate le azioni utili al miglioramento degli obiettivi:

- a) accertamenti tributari per aumentare la base imponibile;
- b) maggiore finanziamento dei servizi pubblici con prezzi e tariffe;
- c) riduzione della spesa per il personale;
- d) limitazione del ricorso a contratti a termine al di fuori della dotazione organica;
- e) efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi di gestione;
- f) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente;
- g) dismissioni di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale;
- h) limitazione delle consulenze esterne;
- i) soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili;
- l) sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, di accordi e di convenzioni, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
- m) riduzione del ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici;
- n) sviluppo di iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato;
- o) rimozione degli ostacoli per l'accesso di nuovi soggetti privati nel mercato dei servizi pubblici;
- p) promozione dello sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
- q) reinvestimento delle somme accantonate per ammortamento. **(art. 28, c. 2 e 2 bis, legge 23 dicembre 1998, n. 448).**

I SOGGETTI

Enti soggetti al patto

1. Sono soggetti al patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011:

- le province;
- i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. **(art.77 bis, c.1).**

1.1. Non sono, quindi, soggetti al patto di stabilità e restano, pertanto, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione:

- i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- le unioni di comuni;
- le comunità isolate;
- le comunità montane;
- i consorzi di enti locali.

2. Sono obbligati al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno anche gli enti che, negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, sono stati commissariati per una delle cause di scioglimento dell'organo consiliare previste dall' art.141 del TUEL. **(art.77 bis, c. 4).**

3. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2009, quella al 31 dicembre 2007. **(lett. A.1., circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n.2).**

4. Alle finalità del patto di stabilità interno provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali dei rispettivi territori. **(art.77 ter, c. 6).**

4.1. Qualora non vi provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applica la disciplina nazionale.

4.2. Se le regole del patto sono definite dalle Autonomie speciali, a queste devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.

Enti di nuova istituzione

1. Per gli enti di nuova istituzione negli anni 2007 e 2008, le regole del patto si applicano con decorrenza, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011, sulla base di calcolo, rispettivamente, del rendiconto 2008 e 2009. **(art.77 bis, c. 17).**

1.1. Il Comune di Roma è parificato agli enti di nuova istituzione nell'anno 2008 e, pertanto, la disciplina del patto di stabilità interno si applica con decorrenza dall'anno 2011 sulla base di calcolo del rendiconto 2009. **(art. 18, c. 4quater, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).**

Enti commissariati

1. Gli enti commissariati per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. **(art.77 bis, c. 18).**

2. Gli enti commissariati non soggetti al patto, devono comunicare al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, lo stato di commissariamento per poter usufruire dell'esenzione. **(art.77 bis, c. 14).**

2.2. La mancata comunicazione determina per gli enti inadempienti l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

2.3. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con D.M.

L'OBIETTIVO DEL SALDO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA 2009-2011

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'obiettivo è quello del miglioramento del saldo tendenziale di comparto in termini di competenza mista rispetto a quello dell'anno 2007. **(art.77 bis, c. 2 e 3).**

1.1. La competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.. **(art.77 bis, c. 5).**

2. Il concorso alla manovra di miglioramento deve essere applicato al saldo finanziario di competenza mista 2007, al fine di ottenere il saldo da conseguire per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, quali obiettivi programmatici dettati dal patto di stabilità interno **(art.77 bis, c. 3):**

A + Accertamenti in conto competenza, nell' anno 2007, sul titolo I;

B + Accertamenti in conto competenza, nell'anno 2007, sul titolo II;

B1 - Accertamenti in conto competenza per risorse da trasferimenti statali correnti per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato si emergenza;

C + Accertamenti in conto competenza, nell'anno 2007, sul titolo III;

C1 - Accertamenti in conto competenza derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società quotate sui mercati regolamentari e operanti nel settore dei servizi pubblici locali, se destinate a spese di investimento oppure a riduzione del debito;

D - Impegni di competenza, assunti nell'anno 2007, sul titolo I;

D1 + Impegni di competenza per spese correnti finanziate da trasferimenti statali per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato si emergenza;

E = Saldo finanziario 2007 di competenza di parte corrente;

F + Riscossioni, nell'anno 2007, sulle categorie da 1 a 5 del Titolo IV;

F1 – Riscossioni, nell'anno 2007, di trasferimenti statali in conto capitale per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato si emergenza;

F2 – Riscossioni, nell'anno 2007, derivanti dalle cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali;

F3 – Riscossioni, nell'anno 2007, derivanti da alienazioni di patrimonio immobiliare, se destinate a spese di investimento oppure a riduzione del debito;

G - Pagamenti, nell'anno 2007, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II;

G1+ Pagamenti, nell'anno 2007, per spese in conto capitale finanziate da trasferimenti statali per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato si emergenza;

H = Saldo finanziario 2007 di cassa di parte in c/capitale;

I (E+H) Saldo finanziario 2007 di competenza mista.

2.1. Ai fini sia della determinazione del saldo finanziario di competenza mista 2007, che dei saldi utili 2009-2011, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che:

a) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6 **(art. 77bis, c. 5);**

b) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10 **(art. 77bis, c. 5);**

c) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, se destinate a spese di investimento o alla riduzione del debito. **(art. 77bis, c. 8);**

d) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare, se destinate a spese di investimento o alla riduzione del debito. **(art. 77bis, c. 8);**

e) gli accertamenti delle entrate del titolo I e le riscossioni delle entrate del titolo IV non contabilizzano i trasferimenti statali per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. **(art. 77bis, c. 7bis);**

f) gli impegni del titolo I della spesa ed i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano l'impiego dei trasferimenti statali per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. **(art. 77bis, c. 7bis);**

g) le entrate del Titolo III non contabilizzano gli accertamenti derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società operanti nel settore dei servizi pubblici locali quotate sui mercati regolamentari, se destinate a spese di investimento o alla riduzione del debito. **(art. 77bis, c. 8).**

2.2. In relazione alle poste non contabilizzate nei saldi di cui al punto precedente, lettere e) ed f), l'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè nel limite complessivo delle risorse provenienti dallo Stato, e concerne anche le ordinanze già adottate, purchè le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti. **(lett. A3 e C1, circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n. 2).**

2.3. In relazione alle poste non contabilizzate di cui al precedente punto 2.1., lettere c), d), g), l'esclusione deve essere applicata sia al saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) che al saldo degli anni di gestione del patto (2009-2011). **(lett. C2, circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n. 2).**

3. Il saldo finanziario programmatico di competenza mista da conseguire nel triennio 2009-2011 è pari a quello dell'anno 2007 **(I)** rettificato nella misura di cui ai successivi punti, con le stesse non contabilizzazioni che hanno determinato il saldo 2007.

4. Per il solo anno 2009 e per i soli comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2006-2008, non sono contabilizzate nei saldi utili le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti da:

- minori interessi passivi conseguenti alla riduzione dei tassi sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;
- minori interessi passivi registrati a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti. **(art. 2ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).**

4.1. Con D.M. da adottare entro il 28 febbraio 2009 saranno dettate le disposizioni attuative.

5. Nei saldi 2009-2011 non possono essere contabilizzati i trasferimenti regionali già registrati nei saldi finanziari 2007 e 2008 in virtù della norma che, per quegli anni, consentiva la contabilizzazione in misura pari agli importi annualmente comunicati. **(lett. D1, circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n. 2).**

Comuni con saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato come segue **(art.77 bis, c. 3, lett. a, n. 2, e c. 6):**

- anno 2009, saldo negativo 2007 ridotto del 48% (I - 48%);
- anno 2010, saldo negativo 2007 ridotto del 97% (I - 97%);
- anno 2011, saldo negativo 2007 ridotto del 165% (I - 165%).

1.1. Per il solo anno 2009, qualora l'importo corrispondente alla riduzione del 48%, che deve essere applicato al saldo negativo 2007 per contenere il disavanzo programmatico 2009 (48% di I), dovesse risultare superiore al 20% delle spese finali 2007, al netto delle concessioni di crediti (20% di D+G), l'obiettivo del patto di stabilità interno è pari all'importo corrispondente al 20% della spesa finale (I - 20% di D+G). **(art.77 bis, c. 9).**

2. Qualora nell'anno 2007 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, l'obiettivo da conseguire è aggravato, come segue **(art.77 bis, c. 3, lett. d, n. 2, e c. 6):**

- anno 2009, saldo negativo 2007 ridotto del 70%;
- anno 2010, saldo negativo 2007 ridotto del 110%;
- anno 2011, saldo negativo 2007 ridotto del 180%;

2.1. Per il solo anno 2009, qualora l'importo corrispondente alla riduzione del 70%, che deve essere applicato al saldo negativo 2007 per contenere il disavanzo programmatico 2009, dovesse risultare superiore al 20% delle spese finali 2007, al netto delle concessioni di crediti, l'obiettivo del patto di stabilità interno è pari all'importo corrispondente al 20% della spesa finale. **(art.77 bis, c. 9).**

Comuni con saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato come segue **(art.77 bis, c.3, lett. b, n. 2, e c.7):**

- anno 2009, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2010, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2011, saldo positivo 2007 ridotto dello 0%.

2. Qualora nell'anno 2007 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, l'obiettivo da conseguire è pari al medesimo saldo conseguito nell'anno 2007 **(art.77 bis, c. 3, lett. c, n. 2, e c.7).**

Province con saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato come segue (**art.77 bis, c.3, lett. a, n.1, e c.6**):

- anno 2009, saldo negativo 2007 ridotto del 17%;
- anno 2010, saldo negativo 2007 ridotto del 62%;
- anno 2011, saldo negativo 2007 ridotto del 125%.

2. Qualora nell'anno 2007 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, l'obiettivo da conseguire è aggravato, come segue (**art.77 bis, c.3, lett. d, n.1, e c.6**):

- anno 2009, saldo negativo 2007 ridotto del 22%;
- anno 2010, saldo negativo 2007 ridotto dell' 80%;
- anno 2011, saldo negativo 2007 ridotto del 150%;

Province con saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato come segue (**art.77 bis, c.3, lett. b, n.1, e c.7**):

- anno 2009, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2010, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2011, saldo positivo 2007 ridotto dello 0%.

2. Qualora nell'anno 2007 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, l'obiettivo da conseguire è pari al medesimo saldo conseguito nell'anno 2007 (**art.77 bis, c.3, lett. c, n.1, e c.7**).

Comuni e province commissariati negli anni 2004-2005, anche per frazioni di anno

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, ridimensionato come segue (**art.77 bis, c.3, lett.b, e c.4**):

- anno 2009, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2010, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2011, saldo positivo 2007 ridotto dello 0%.

IL MONITORAGGIO E LE VERIFICHE

1. Per il triennio 2009-2011 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono migliorare il saldo finanziario tendenziale di comparto, in termini di competenza mista, determinando l'obiettivo da raggiungere. **(art.77 bis, c. 6 e 7).**

1.1. Il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente è definito con decreto ministeriale. **(art.77 bis, c.14).**

1.2. Il prospetto deve essere trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato.

1.3. La mancata trasmissione degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

2. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, via web, semestralmente, entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista. **(art.77 bis, c.14).**

2.1. Le informazioni trimestrali sono fornite all'ANCI e all'UPI direttamente dal ministero economia e finanze. **(art.77 bis, c.19).**

2.2. In caso di mancata emanazione del D.M. che dovrà approvare i prospetti contenenti le informazioni semestrali in tempi utili per il rispetto del termine del 30 luglio 2009, nessun dato dovrà essere trasmesso sino all'emanazione del decreto. **(lett. E, circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n. 2).**

3. La certificazione annuale sui risultati conseguiti deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di pre-consuntivo. **(art.77 bis, c. 15).**

3.1. La certificazione, redatta su modello che dovrà essere approvato con D.M., è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario.

3.2. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

3.3. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale.

4. Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno. **(art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).**

5. L'elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate, finanziate da trasferimenti statali, per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di stabilità interno, deve essere presentato alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo. **(art. 77bis, c. 7ter).**

6. L'organo di revisione, per ciascuno degli anni, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M.. **(art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n. 296).**

6.1. Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio. **(lett. B, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8).**

6.2. Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, è conseguente a quello di approvazione del rendiconto. **(lett. B. 1, circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n. 5).**

6.3. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2008 e 2009 -2011, nei confronti dell'ente inadempiente si applicano, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le seguenti sanzioni:

a) riduzione dei contributi ordinari dovuti dal ministero dell'Interno in misura pari allo sfioramento del saldo programmatico e, comunque per un importo non superiore al 5% dei contributi medesimi. **(art. 77bis, c. 20, lett. a);**

b) limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo assunto in uno degli ultimi tre anni **(art.77 bis, c.20, lett. b);**

c) divieto di ricorrere all'indebitamento **(art.77 bis, c.20, lett. c);**

d) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale. **(art.76, c.4).**

e) riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori. **(art.61, c.10).**

f) blocco incremento del fondo risorse decentrate. **(art. 8, c. 1, CCNL 11 aprile 2008).**

1.1. Gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio non possono derogare, neppure con analitiche motivazioni, dal principio della riduzione della spesa per il personale. **(art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.267, nel testo aggiunto dall'art.3, c.120, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.2. La riduzione dei contributi ordinari statali e il divieto di assunzioni, di cui ai precedenti punti 1a) e 1d), non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. **(art.77 bis, c.22).**

1.3. Non costituiscono indebitamento, di cui alla lett. c) del precedente punto, i mutui e le emissioni obbligazionarie il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento e le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di altra amministrazione pubblica. **(lett. G1, circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n. 2).**

1.4. Le sanzioni si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto.

2. Le sanzioni di cui ai precedenti punti da 1 a) a 1 d) non si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2008, relativamente ai pagamenti di spesa per investimenti, regolarmente impegnata, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e sempreché:

- sia stato rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;
- gli impegni per spesa corrente registrati nell'anno 2008, al netto di quelli per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario, non siano superiori all'ammontare medio del triennio 2005-2007. **(art. 77bis, c. 21bis).**

2.1. Si considerano impegni regolarmente assunti quelli entro la data del 22 agosto 2008, e pagamenti nei limiti delle disponibilità di cassa quelli effettuati senza ricorso ad anticipazioni di tesoreria. **(lett. C6, circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n. 2).**

3. Non saranno applicate le sanzioni di cui ai precedenti punti da 1 a) a 1 d) in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2009-2011, relativamente ai pagamenti di spesa per investimenti, per nuovi interventi infrastrutturali, a condizione che:

- sia stato rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;
- gli impegni per spesa corrente registrati nell'anno, al netto di quelli per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario, non siano superiori all'ammontare medio del triennio 2005-2007. **(art. 2, c. 48, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

3.1. I nuovi interventi infrastrutturali la cui spesa potrà sfiorare l'obiettivo programmatico dovranno essere appositamente autorizzati con D.M. del ministero economia e finanze, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.

3.2. Con D.P.R. da emanare entro il 31 gennaio 2009, saranno stabiliti termini e modalità per l'invio delle istanze da parte di province e comuni e disposizioni sui criteri di selezione.

3.3. Con D.M. del ministero economia e finanze, saranno stabilite modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno degli enti locali interessati, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Qualora dai conti di tesoreria statale si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'U.E., il ministro dell'economia e finanze può adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. **(art.77 bis, c.16).**

Le premialità

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1.650, 2.900 e 5.140 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. **(art.77, c.1, lett. b).**

2. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore degli enti locali, le province e i comuni che avranno le caratteristiche per essere definiti "virtuosi" possono, nell'anno successivo, escludere dal computo

del saldo di competenza mista un ammontare premiale, riducendo il proprio saldo obiettivo positivo o aumentando il proprio saldo obiettivo negativo. **(art.77 bis, c.23).**

2.1. L'importo premiale è complessivamente, per tutti gli enti locali "virtuosi", pari al 70% della differenza registrata nell'anno precedente tra il saldo conseguito dagli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico loro assegnato, ossia pari al 70% dello sfioramento fatto registrare nell'anno precedente dagli enti inadempienti al patto.

2.2. La virtuosità di ciascun ente sarà determinata in base a due indicatori economico-strutturali ed al loro valore medio per classe demografica. **(art.77 bis, c.23 e 24):**

a) grado di rigidità strutturale dei bilanci;

b) grado di autonomia finanziaria.

2.3. Per le sole province, fino all'attuazione del federalismo fiscale, riapplicherà il solo indicatore sul grado di rigidità dei bilanci di cui al precedente punto 2.2. a. **(art.77 bis, c.25).**

2.4. Dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori, oltre che delle fasce demografiche, dovrà tenere conto anche delle aree geografiche. **(art.77 bis, c.26).**

2.5. con decreto del ministero dell'economia e finanze saranno definiti. **(art.77 bis, c.26):**

- l'indicatore relativo al grado di rigidità dei bilanci;

- l'indicatore relativo al grado di autonomia finanziaria degli enti;

- i valori medi dei due indicatori per fasce demografiche;

- le aree geografiche delle quali dovrà tenersi conto nell'applicazione degli indicatori a decorrere dall'anno 2010;

- le modalità di riparto dell'importo premiale complessivo in base agli indicatori.

2.6. Le classi demografiche per i comuni sono determinate come segue. **(art.77 bis, c.23, lett. b):**

- da 5.001 a 50.000 abitanti

- da 50.001 a 100.000 abitanti;

- oltre 100.000 abitanti.

2.7. le classi demografiche per le province sono determinate come segue. **(art.77 bis, c.23, lett. a):**

- fino a 400.000 abitanti;

- oltre 400.000 abitanti.

3. L'assegnazione a ciascun ente virtuoso dell'importo premiale da escludere dal computo del saldo di competenza mista è determinato in funzione della distanza dal valore medio degli indicatori economico-strutturali di cui ai punti precedenti. **(art.77 bis, c.23).**

3.1. Gli importi sono pubblicati sul sito web www.pattodistabilità.rgs.tesoro.it della ragioneria generale dello Stato. **(art.77 bis, c.26).**

ESEMPLIFICAZIONE PROSPETTO DA ALLEGARE AL BILANCIO

ENTRATE/SPESE	COMPETENZA MISTA			
	2007	2009	2010	2011
ENTRATE TITOLO I (competenza)				
ENTRATE TITOLO II (competenza)(1)				
ENTRATE TITOLO III (competenza)				
a detrarre: Risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate in mercati regolamentati destinate a riduzione del debito o investimento.				
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)				
SPESE TITOLO I (competenza) (1)				
TOTALE SPESA CORRENTE (B)				
SALDO CORRENTE DI COMPETENZA (A-B)				
ENTRATE TITOLO IV (cassa)(1) :				
Categoria 01				
Categoria 02				
Categoria 03				
Categoria 04				
Categoria 05				
a detrarre: Risorse da cessione di azioni di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e da alienazioni di patrimonio immobiliare, destinate a riduzione del debito o investimenti				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE (C)				
SPESE TITOLO II (cassa)(1)	=====	=====	=====	=====
Funzione ... (oppure) Intervento ...				
Funzione ... Intervento ...				
Funzione ... Intervento ...				
Funzione ... Intervento ...				
Funzione ... Intervento ...				
..... 				
a detrarre: Concessione di crediti - intervento 10				
TOTALE SPESE C/CAPITALE (D)				
SALDO FINANZIARIO C/CAPITALE DI CASSA (C - D)				
SALDO DI COMPETENZA MISTA (E) [(A - B) + (C - D)]				
SALDO OBIETTIVO 2009 (E + concorso miglioramento)				
SALDO OBIETTIVO 2010 (E + concorso miglioramento)				
SALDO OBIETTIVO 2011 (E + concorso miglioramento)				

(1) Al netto dei trasferimenti statali e relative spese di parte corrente e in conto capitale per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione di stato di emergenza

COMUNI: ESEMPLIFICAZIONE CALCOLO OBIETTIVO 2009

SALDO 2007		SALDO POSITIVO	SALDO NEGATIVO
ENTRATE CORRENTI (Competenza)(1)	(+)	12.000.000	7.000.000
Risorse derivanti da distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società operanti nel settore dei servizi pubblici locali quotati in mercati regolamentari (2)	(-)	=	=
ENTRATE TIT. IV (Cassa) (1)	(+)	4.000.000	1.000.000
Riscossioni crediti	(-)	=	=
Cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali (2)	(-)	=	=
Alienazioni di patrimonio immobiliare (2)	(-)	=	=
ENTRATE FINALI (A)		<u>16.000.000</u>	<u>8.000.000</u>
SPESE TIT .I(Competenza) (1)	(+)	10.000.000	8.000.000
SPESE TIT .II (Cassa) (1)	(+)	4.000.000	2.000.000
Concessione crediti	(-)	=	=
SPESE FINALI (B)		<u>14.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
SALDO 2007 (A-B)		2.000.000	-2.000.000
CONCORSO MIGLIORAMENTO			
Su saldo finanziario positivo (10%)	(C)	<u>200.000</u>	=
Su saldo finanziario negativo (48%)	(D)	=	<u>960.000</u>
Massimo concorso miglioramento (20% su spese finali)	(E)	=	<u>2.000.000</u>
CONCORSO MIGLIORAMENTO (C e minore fra D e E)		200.000	960.000
SALDO COMPETENZA MISTA 2007		2.000.000	-2.000.000
Concorso Miglioramento		-200.000	960.000
OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2009		1.800.000	-1.040.000
<p>(1) Al netto dei trasferimenti statali e relative a spese di parte corrente e in conto capitale per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione di stato di emergenza.</p> <p>(2) Se destinate ad investimenti o alla riduzione del debito</p>			